



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per
l'Autonomia Scolastica - Segreteria del Consiglio nazionale della P.I.

MIURAOODGOS Prot. n.7911

Roma, 22.07.2009

All'On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: ~~Parere sullo schema di regolamento relativo al riordino degli Istituti professionali.~~

Adunanza del 22 luglio 2009

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la nota prot. n. 6173 dell'11 giugno 2009 (Dipartimento per l'Istruzione) con la quale è stato richiesto il parere del CNPI in merito all'argomento in oggetto;

Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;

Veduto il documento istruttorio redatto in data 14 luglio 2009 dai Comitati Orizzontali relativi alla Scuola Secondaria Superiore e agli Istituti di Istruzione Artistica;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

ESPRIME

Il proprio parere nei seguenti termini:

- **Premessa**

Il CNPI innanzitutto rileva che sarebbe stato quanto meno opportuno procedere ad una stesura “in parallelo” degli schemi di regolamento riguardanti i Licei, gli Istituti Tecnici e Professionali, in modo da assicurare:

- la corrispondenza delle competenze relative alle conoscenze di base con particolare riguardo a quelle da raggiungere al termine del primo biennio, considerata la coincidenza di detto biennio con la fascia dell’obbligo;
- l’equivalenza di significato tra termini che per loro estensione semantica si prestano a divergenti interpretazioni come quelli di conoscenza, abilità e competenze, nonché di locuzioni come quelle di “metodo laboratoriale” e di “pensiero operativo”;
- l’articolazione dei diversi percorsi di studio in coerenza con la funzione istituzionale della scuola per declinare i livelli essenziali delle prestazioni da garantire in ogni settore ed indirizzo del secondo ciclo dell’istruzione;
- l’omogeneità nella valutazione dei risultati d’apprendimento, garantita da parametri e da indicatori adattabili ai diversi curricula formativi ;
- l’estensione ad ogni ordine di scuola di materie indispensabili alla formazione civica dei giovani, quali ad esempio il diritto e l’economia, tramite una ragionevole integrazione dell’orario settimanale delle lezioni.

Il CNPI precisa di essersi già espresso sul riordino dell’istruzione professionale in occasione della formalizzazione del parere sul documento “Persona, tecnologie e professionalità – gli istituti tecnici e professionali come scuola dell’innovazione” e pone quelle sue considerazioni in premessa a questo suo parere.

Il CNPI ribadisce di conseguenza il convincimento che i percorsi di studio degli istituti professionali debbano trovare una loro caratterizzazione nella diffusione e nella valorizzazione della cultura del lavoro quale riferimento fondamentale per la formazione delle giovani generazioni e sostiene che il processo di innovazione debba portare al superamento di ogni discrasia tuttora esistente tra il conoscere ed il fare, considerata l’urgenza di mirare alla formazione integrale degli alunni e di assicurare eguale dignità ai diversi ordini dell’istruzione secondaria superiore.

Ed è alla luce di tali convincimenti che il CNPI si propone di analizzare lo schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, e di portare particolare attenzione sia all’impianto culturale dell’istruzione professionale, sia ai modelli organizzativi ed alla dotazione delle risorse professionali ed economiche messe a disposizione della scuola dell’autonomia, al fine di verificare se sussiste o meno congruità tra le disposizioni in regolamento e gli attesi traguardi di qualità.

- **L’identità degli istituti professionali**

L’iter che ha condotto alla identificazione dell’istruzione professionale quale autonomo segmento del secondo ciclo è stato complesso per via delle complicazioni generatesi a seguito del riconoscimento alle Regioni della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

Con le modifiche apportate al decreto Lg.vo n. 226/05 dall’art.13 della Legge n.40/07, si è proceduto alla distinzione tra gli istituti professionali ed i percorsi di formazione professionale, ponendo i primi a capo dello Stato ed i secondi in conto alle Regioni.

Gli istituti professionali risultano così parte integrante del sistema dell’istruzione secondaria superiore e sono volti a *“far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e*

di lavoro” ed a mettere “i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione dei problemi”.

Il CNPI condivide pertanto il richiamo “all’uso sistematico di metodi che valorizzino l’apprendimento per mezzo di esperienze in contesti formali, non formali e informali” e si riconosce nella sollecitazione alla “scelta metodologica dell’alternanza scuola lavoro” per un costruttivo collegamento con il territorio, nella convinzione che gli istituti professionali possano completare la gamma delle opportunità da offrire alle giovani generazioni nella loro qualità di percorsi volti a incrociare le diverse e distinte vocazioni della persona, senza pregiudizi o qualsivoglia forma di penalizzazione.

In tale ottica, appare risolutiva la rappresentazione che dell’istruzione professionale sapranno dare gli organi istituzionali, perché possa essere percepita dagli alunni, dalle famiglie e dalla intera società quale opzione culturale di dignità pari a quella degli altri segmenti formativi del secondo ciclo.

E’ appena il caso di far notare che gli istituti professionali sono attualmente frequentati soprattutto dalle fasce deboli in considerazione di un convincimento che nasce da una visione statica della società e da una ideologia propensa a stabilire una sorta di gerarchia tra gli ordinamenti scolastici.

Il CNPI ritiene di conseguenza quanto meno preoccupante la palmare distanza esistente nel regolamento in esame tra gli obiettivi di programma che investono il futuro ruolo degli istituti professionali ed il persistente e reiterato richiamo alla esigenza di modificare il loro attuale assetto “senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica”, così come considera incompatibile il disegno di assicurare una indefettibile unitarietà all’impianto culturale degli istituti professionali con la mancata declinazione delle tutele a salvaguardia del diritto degli studenti alle pari opportunità formative.

• **Le misure di accompagnamento**

Il regolamento in esame nel definire l’organizzazione dei percorsi degli istituti professionali si ispira ad una serie di criteri quali:

- La complementarietà tra gli insegnamenti d’istruzione generale e quelli d’indirizzo in funzione del raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dal nuovo obbligo d’istruzione e dei risultati di apprendimento attesi a conclusione degli studi;
- L’amplia flessibilità degli orari e dei modelli organizzativi per “corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie”, contenere il fenomeno della dispersione e dell’abbandono, ed eventualmente operare in condizione di sussidiarietà d’intesa con le Regioni e le Province autonome;
- La valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero operativo “per consentire agli studenti di cogliere concretamente l’interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza”;
- La trasparenza degli strumenti di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti, anche per garantire i passaggi tra i sistemi;
- Il raccordo dei modelli organizzativi con gli obiettivi formativi e la conseguente previsione della costituzione in ciascun istituto di strutture dipartimentali e di un ufficio tecnico;

Sembra pertanto che gli Istituti professionali debbano svolgere un ruolo di rilevanza strategica nell’ambito del processo di innovazione e che la loro azione debba fare perno sulla piena valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, essendo la costruzione dei curricula e la gestione dei modelli organizzativi demandate agli organi di governo della scuola cui compete peraltro il compito di interagire in termini costruttivi con gli organi istituzionali e, in particolare,

con l'Ente Regione, depositario della potestà della programmazione dell'offerta formativa sul territorio.

Risulta, invece, che le istituzioni scolastiche autonome, stante il regolamento in esame, non solo vengono ulteriormente penalizzate per la riduzione del personale, ma appaiono destinate ad operare senza le tutele e le garanzie indispensabili per il conseguimento degli obiettivi di programma di loro competenza.

E' appena il caso di far notare che il passaggio al nuovo ordinamento, come da art. 8 del regolamento in esame, è ancora tutto da costruire, essendo demandati a successivi decreti del Ministro *"le indicazioni nazionali riguardanti le abilità e le conoscenze relative ai risultati di apprendimento"*, *" gli ambiti , i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree d'indirizzo"*, la definizione delle *" classi di concorso del personale docente, ivi compreso quello da destinare all'ufficio tecnico"* e gli indicatori *" per la valutazione e l'autovalutazione"*.

Inoltre, non sono del tutto chiari i margini delle competenze attribuite alla scuola dell'autonomia in materia di utilizzazione della quota di flessibilità dell'orario annuale delle lezioni in aggiunta a quella del 20% già ad essa riconosciuta, né sono garantite a tutte le scuole le risorse economiche per un eventuale arricchimento dell'offerta formativa. Generica, ancorché priva di un apposito impegno finanziario è, infine, la previsione di *"sostenere l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali"* e di *"informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l'anno 2010/11"*.

• **Innovazione e cooperazione**

La cooperazione tra le istituzioni è certamente un fattore di qualità e lo è nella misura in cui si ispira ai principi della sussidiarietà e della solidarietà.

Il CNPI condivide pertanto la previsione di cui all'art.2 comma 3 del regolamento in esame e valuta positivamente la possibilità riconosciuta agli istituti professionali di svolgere *"in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 Ottobre 2005, n 226, ai fini del rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali.."*, nella convinzione che il sistema dell'istruzione nella sua configurazione istituzionale debba essere prioritariamente finalizzato all'esercizio del diritto della persona alla sua piena realizzazione.

Chiaramente una siffatta previsione impone una progettazione formativa tanto flessibile, quanto rigorosa nella declinazione delle competenze chiave e di indirizzo da certificare sulla base di condivisi e trasparenti criteri di valutazione, in coerenza con gli standard nazionali ed il quadro europeo dei titoli e delle qualifiche. E se per tale motivo gli istituti professionali vanno dotati di specifiche risorse in grado di far dialogare la scuola sia con la formazione che con il mondo del lavoro, è lecito attendersi, una volta legittimata la possibilità della cooperazione tra l'istruzione e la formazione professionale, la regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra lo Stato e le Regioni in materia di istruzione e formazione.

Risulta peraltro quanto meno vaga ed approssimativa la previsione di cui all'art.8 comma 2 del regolamento in esame circa la possibilità di pervenire *"a specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all'erogazione dell'offerta formativa"*.

Infatti, al di là delle disposizioni dettate dalla L. 244/07 in ordine alla possibilità di *"sperimentare, sulla base di un apposito atto di indirizzo del MIUR, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni, modelli organizzativi volti ad innalzare la qualità del servizio d'istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia alla spesa"*, permangono la tutela costituzionale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e la potestà dello Stato di fissare

norme generali in materia di istruzione e di determinare *“i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*.

Il CNPI ritiene pertanto che sarebbe opportuno già in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni fissare i criteri di riferimento per attivare le intese interistituzionali e individuare, già nel regolamento in esame, gli ambiti entro cui farle valere. Permane, infatti, la necessità di evitare sia la proliferazione delle sperimentazioni e la moltiplicazione degli indirizzi e dei percorsi di studio, sia la segmentazione del sistema dell'istruzione professionale, nonché l'obbligo di garantire il carattere statale e nazionale degli istituti professionali.

- **Gli istituti professionali e l'obbligo d'istruzione.**

L'attuazione del nuovo obbligo d'istruzione prevede:

- l'organizzazione dei percorsi d'insegnamento in funzione dell'acquisizione di competenze, quali combinazioni di conoscenze e abilità finalizzate *“all'esercizio consapevole della cittadinanza, alla coesione sociale”* ed all'occupazione;
- l'individuazione di una soglia comune di conoscenze per consentire ai giovani di continuare ad apprendere per tutto il corso della loro esistenza;
- l'attuazione di percorsi formativi anche in cooperazione interistituzionale e con strutture formative accreditate dalla Regione, per contenere e prevenire la dispersione scolastica e consentire a tutti di conseguire un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età;
- l'istituzione di un biennio unitario, articolato e fortemente orientativo, nonché *“la riorganizzazione dell'intero processo di istruzione e di formazione, sulla base della continuità educativa, della flessibilità e dell'articolazione dei curricoli”*.

Lo schema di regolamento in esame all'art.5 riconosce l'esigenza di articolare il primo biennio in funzione dell'assolvimento dell'obbligo e, nello stesso articolo alla lett. d, individua nella didattica in laboratorio, nell'analisi e nella soluzione di problemi, nel lavoro cooperativo per progetti le metodologie adatte all'acquisizione di competenze trasversali in grado di corrispondere alle diverse esigenze poste dai giovani in formazione, fermo restando il raccordo tra gli insegnamenti d'istruzione generale con quelli di indirizzo.

Al riguardo il CNPI rileva che nonostante le dichiarate intenzioni di procedere ad una organizzazione dei percorsi di studio in linea con gli obiettivi fissati dalle norme sull'obbligo d'istruzione, il dispositivo in esame non fissa le condizioni necessarie per il pieno esercizio del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione.

Appare infatti evidente come in assenza di risorse economiche aggiuntive non sarà possibile mettere i docenti nelle condizioni di *“valorizzare gli intrecci tra gli assi culturali”*, *“adeguare i criteri e le modalità di valutazione all'interazione di conoscenze, abilità e competenze”* e sviluppare elementi di continuità e di complementarietà tra le competenze di base e quelle di indirizzo. Sarebbe inoltre opportuno che l'attività di monitoraggio di cui all'art. 7 del regolamento in esame riguardasse anche i risultati di apprendimento conseguiti nel corso del primo biennio e che fosse affidato alle scuole il compito di certificare le competenze effettivamente acquisite in uscita dall'obbligo.

- **Il Comitato tecnico scientifico ed il ruolo degli organi collegiali**

Il CNPI ritiene che il Comitato tecnico scientifico di cui all'art.5 comma 3, lett. c, del regolamento in esame si presti a motivati rilievi sul versante della interpretazione delle norme di cui al DPR 275/99 relativamente alla area della organizzazione dei servizi strumentali alla didattica, nonché alle competenze del collegio dei docenti.

Non può sfuggire, infatti, come il ruolo del Comitato presenti aree di possibile sovrapposizione con le funzioni di altri organi della scuola - dipartimenti e collegio soprattutto - che andrebbero evitate. A tale fine il CNPI auspica una riforma complessiva degli organi di governo della scuola.

Desti, inoltre, non poche perplessità la sua composizione, atteso che l'articolazione delle rappresentanze su base paritetica non trova alcuna fondata motivazione all'interno di un organismo, qual è il comitato tecnico scientifico, cui si riconoscono funzioni consultive e di proposta.

Il CNPI ritiene utile sottolineare come solo nella prospettiva di un corretto e costruttivo rapporto tra scuola e società sia possibile veicolare quella cultura del lavoro posta dal regolamento in esame ad identità degli istituti professionali e come solo *"lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico"* in coerenza con i percorsi formativi tracciati sulla base dei distinti settori e dei discendenti indirizzi, possa tornare realmente utile allo sviluppo economico e produttivo del nostro Paese.

Il CNPI ritiene pertanto che sia da affidare alla scuola dell'autonomia ogni deliberazione circa la eventuale costituzione e la composizione del comitato tecnico scientifico, con l'obiettivo di rendere efficace e produttivo il sistema delle relazioni che intercorre tra i soggetti dell'educazione ed il mondo del lavoro e con l'avvertenza di interpretare il processo di riqualificazione dell'istruzione professionale nell'ottica della promozione della persona quale cittadino e lavoratore.

- **I Dipartimenti**

Il CNPI ritiene che l'istituzione di dipartimenti per il sostegno alla didattica ed alla progettazione formativa debba assumere una significativa valenza strategica sul piano organizzativo, in raccordo con il collegio dei docenti.

Infatti, proprio la cultura della progettazione formativa si fonda sulla dimensione collegiale e collaborativa dei docenti e da tempo molte istituzioni scolastiche hanno individuato nella costituzione dei dipartimenti un modello organizzativo in grado di consentire il raggiungimento di condivisi obiettivi di qualità nel processo di insegnamento- apprendimento.

Alla luce di queste considerazioni, il COSSS ritiene che si debba superare l'imposizione normativa a favore di un'azione a sostegno della funzione docente e della collegialità.

- **Conclusioni**

Il CNPI auspica che in sede di seconda lettura dello schema di regolamento in esame, vengano recepite le istanze avanzate e che siano presi nella giusta considerazione anche i seguenti suggerimenti e emendamenti legati a situazioni particolari:

- nell'ambito dell'articolazione degli istituti professionali devono trovare collocazione alcuni percorsi dell'istruzione artistica particolarmente collegati alle tradizioni culturali del territorio;
- all'art. 9 punto 3 aggiungere *"la Regione autonoma Valle d'Aosta"*

- all'art. 9 aggiungere nuovo punto 3 bis: *“Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua d’insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.”*

Il CNPI ritiene infine inaccettabile ed improponibile

la previsione di modificare, già a partire dal prossimo anno scolastico, i moduli orari delle seconde e terze classi degli istituti professionali che non garantendo i tempi indispensabili per gestire il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento nega agli alunni il diritto alla continuità educativa.

La variabile *“tempo”*, infatti, è elemento costitutivo della continuità educativa, poiché le modalità organizzative, il sistema di comunicazione e l’elaborazione e l’interpretazione dei contenuti disciplinari interferiscono con il processo di apprendimento.

Inoltre, una accelerazione del processo di riforma in assenza della definizione di atti funzionali alla sua attuazione, quali la revisione delle classi di concorso, la composizione delle cattedre per ciascuno degli indirizzi, l’individuazione degli ambiti , dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree d’indirizzo, genererebbe solo ulteriore confusione all’interno della comunità scolastica e rafforzerebbe il convincimento che i nuovi ordinamenti hanno per obiettivo primario il solo contenimento della spesa e non certo quello di una effettiva riqualificazione dell’istruzione professionale.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Repertorio atti n. 54/09 del 29 ottobre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 29 ottobre 2009

VISTO l'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede in attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, l'emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

VISTO lo schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo pervenuto il 3 giugno 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato il 4 giugno 2009;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 23 giugno 2009, i rappresentanti del Coordinamento tecnico della Commissione istruzione delle Regioni, hanno consegnato un documento di osservazioni, precisando che la Regione Lombardia non ha formulato osservazioni condividendo quanto previsto nel provvedimento;

CONSIDERATO che, nella medesima sede tecnica, l'UNCHEM ha consegnato una nota di osservazioni, sulla quale i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze si sono riservati una verifica;

VISTE le note del 26 giugno e del 6 luglio 2009, con le quali sono state diramate le osservazioni, rispettivamente, delle Regioni e dell'ANCI e dell'UPI sullo schema di regolamento, a seguito della sopra richiamata riunione tecnica del 23 giugno 2009;

VISTA la nota diramata il 16 luglio 2009 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formalizzato le proprie valutazioni sui documenti di osservazioni delle Regioni e dell'ANCI e UPI;

RILEVATO che l'argomento iscritto alla seduta del 29 luglio 2009 di questa Conferenza, non è stato esaminato;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel consegnare un documento (All. 1),



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

parte integrante del presente atto, ha rappresentato che le Regioni a maggioranza hanno espresso parere negativo chiedendo comunque l'inserimento di una disposizione per le Province Autonome di Trento e Bolzano che possa consentire l'attivazione di appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato rivolti agli studenti con il diploma professionale conseguito al termine del percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di stato, mentre la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole, con la richiesta di sostituire all'articolo 2, comma 3, la frase "secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1 quinquies dell'articolo medesimo", con la frase "sulla base di specifici accordi stipulati fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole Regioni nel quadro delle linee guida previste dall'articolo medesimo" e infine che le Regioni Veneto e Molise hanno espresso parere favorevole;

RILEVATO che, nella medesima seduta, il Presidente dell'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle valutazioni contenute in un documento consegnato in seduta (All. 2), parte integrante del presente atto;

RILEVATO che il Presidente dell'ANCI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato l'attenzione sulla necessità di valutare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le richieste emendative formulate dalle Regioni;

RILEVATO che il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ha preso atto della posizione delle Regioni come sopra rappresentata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della posizione delle Province, come rappresentata dal Presidente dell'UPI;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa sullo schema di regolamento recante norme concernente il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo pervenuto il 3 giugno 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/092/CU/C9

All. 1
Conseguito
nella seduta del
29 ottobre 2009
PT

PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133.

Punto 4) Elenco B Conferenza Unificata

La maggioranza delle Regioni esprime parere negativo. Chiede, comunque, l'inserimento di una disposizione per le Province Autonome di Trento e Bolzano che possa consentire l'attivazione di appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di stato rivolti agli studenti con il diploma professionale conseguito al termine del percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di stato.

La Regione Lombardia esprime parere favorevole con la richiesta di sostituire all'art. 2 comma 3 la frase "secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1- quinquies dell'articolo medesimo", con la frase "sulla base di specifici accordi stipulati fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le singole Regioni nel quadro delle linee guida previste dall'articolo medesimo".

Le Regioni Veneto e Molise esprimono parere favorevole.

Roma, 29 ottobre 2009



ALL. 2
Consegnato nella
seduta del
29 ottobre 2009
BT

CONFERENZA UNIFICATA DEL 29 OTTOBRE 2009

(PUNTI 4-5 E 6 ELENCO B)

**NOTA SUGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI
RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI
TECNICI E DEI LICEI**

Da un esame complessivo dei tre schemi di regolamento (Istituti Tecnici, Professionali e Licei) si riscontrano una serie di problematiche e criticità sia sul piano della funzionalità dei percorsi che della loro fruibilità che non ci consentono di coglierne l'assetto complessivo nell'ambito di un disegno educativo unitario (che consenta altresì il raccordo con gli altri canali formativi regionali).

Il quadro normativo non appare infatti chiaro e definito: si ravvisa una eccessiva compressione degli indirizzi degli istituti professionali e il concreto rischio di sovrapposizioni tra istruzione tecnica e professionale. Anche rispetto alla riforma dei Licei, manca l'unitarietà complessiva del nuovo assetto in presenza di un quadro orario molto differenziato (da 27 a 35 ore).

L'attuale offerta formativa degli Istituti professionali di stato non troverebbe una perfetta confluenza nell'Istruzione tecnica e professionale. In ragione della grande articolazione degli indirizzi oggi vigenti, una parte dell'offerta formativa erogata dagli Istituti professionali potrebbe confluire nei tecnici, una parte nei professionali e una parte sembrerebbe destinata a scomparire. Sono infatti attualmente operanti una serie complessa di sperimentazioni e articolazioni di indirizzi che non trovano univoca corrispondenza nelle nuove denominazioni presenti nelle tabelle di confluenza allegate ai regolamenti di riforma dell'istruzione tecnica e professionale.

In questo ambito, non risulta facilmente intellegibile anche il raccordo con gli altri canali formativi di Istruzione e Istruzione e Formazione professionale regionale.

Inoltre l'articolazione oraria, che è sostanzialmente analoga tra gli istituti professionali e quelli tecnici, appare *troppo sbilanciata per i professionali verso una formazione di carattere generale che rischia di comprometterne la loro caratteristica fondamentale di promozione della scolarizzazione secondaria di una larga fascia di utenza*. E questo è tanto più vero in quanto si rinvia a un successivo decreto la definizione degli obiettivi di apprendimento.

Quanto all'articolazione modulare del percorso dei professionali, composta da due bienni e un successivo anno (2+2+1) pone problemi rispetto alle prospettive di uscita e non risulta coerente al fine del passaggio tra i sistemi Ip e Ifp (l'istruzione e formazione professionale regionale prevede un'uscita con qualifica al terzo anno e il diploma al quarto anno).

L'incertezza di questo quadro normativo e le incongruenze brevemente sintetizzate, si ripercuotono inevitabilmente sulle Province che, come è noto, hanno il compito operare il dimensionamento e di programmare l'offerta

formativa del territorio attraverso la razionalizzazione della rete scolastica adeguandosi ai nuovi regolamenti per rendere compiutamente operativo il nuovo assetto e garantire la piena fruibilità della nuova offerta formativa.

Le Province rilevano inoltre l'esigenza di garantire maggiormente le vocazioni formative dei territori che spesso sono tipiche della tradizione italiana e del made in Italy, che non possono essere garantite unicamente dalla formazione professionale di competenza regionale, ma anche dal canale dell'Istruzione tecnica e professionale. In questo senso dovrebbe essere maggiormente riconosciuto il ruolo degli enti locali nella definizione dell'offerta formativa aggiuntiva in modo tale da valorizzare maggiormente il legame col territorio (di cui all'art.5, comma 3. lett.a). Invece, così come definito dall'art.8 comma 3 lett.b., nel rinviare a successivo regolamento la definizione di discipline aggiuntive a quelle degli allegati, non consente nel momento del passaggio da un ordinamento all'altro di realizzare questo legame coi territori).

Chiediamo infine, per quanto concerne la decorrenza dei tre regolamenti, che il nuovo ordinamento investa unicamente le classi del primo anno funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010-2011 (così come previsto per gli istituti professionali).

Rileviamo conseguentemente che, malgrado i regolamenti si pongano gli obiettivi di migliorare il livello di apprendimento e di razionalizzare le risorse, in realtà la riforma degli ordinamenti non è priva di impatto economico per le Province che sono tenute ad assicurare le condizioni strutturali per l'adeguamento del sistema.



Numero 00106/2010 e data 13/01/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2009

NUMERO AFFARE 04599/2009

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. A00/UffLeg/4790 del 16 novembre 2009, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine allo schema di regolamento in oggetto;

vista la relazione trasmessa con nota prot. A00/UffLeg/5343 del 15 dicembre 2009, con la quale il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca ha risposto al parere interlocutorio del Consiglio di Stato

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Francesco Bellomo;

Con nota del 16 novembre 2009 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede al Consiglio di Stato il parere di cui all'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo schema di regolamento, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". L'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica, al comma 3, stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, deve predisporre un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

Per l'attuazione di detto piano programmatico il successivo comma 4 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotti uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

Con lo schema di regolamento in esame sono introdotte modifiche alle norme generali relative agli istituti professionali.

Lo schema è composto dal preambolo, da dieci articoli, da quattro allegati.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento. Il comma 1 richiama le disposizioni normative che collocano gli istituti professionali nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore, che fa parte del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Il comma 2 stabilisce che la riorganizzazione degli istituti tecnici sia avviata a partire dalle classi prime e seconde funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011.

L'articolo 2 definisce l'identità degli istituti professionali, basata sull'integrazione tra una solida base di istruzione generale e una cultura tecnico-professionale, che consenta agli studenti di acquisire saperi e competenze adeguati a soddisfare le esigenze formative del settore produttivo di riferimento. L'offerta formativa è connotata da un contenuto numero di settori ed indirizzi, che fanno riferimento al

generale profilo educativo culturale e professionale descritto nell'allegato A. ed agli specifici profili di uscita, con i rispettivi quadri orari, relativi a ciascuno degli indirizzi descritti negli allegati B e C.

Gli articoli 3 e 4 delineano il quadro di riferimento dei due macro settori dell'istruzione professionale, quello dei servizi articolato in cinque indirizzi (art. 3) e quello industria ed artigianato articolato in un solo indirizzo (art. 4), come descritti negli allegati B e C. Rispetto all'attuale ordinamento si determina una riduzione dei settori (da 5 a 2) e degli indirizzi (da 27 a 6).

L'articolo 5 delinea la struttura generale e l'organizzazione dei percorsi dell'istruzione tecnica, con indicazione del monte ore complessivo di lezioni previsto per ciascuno dei segmenti didattici in cui sono articolati i percorsi formativi, il rapporto tra l'area degli insegnamenti generali e le aree di indirizzo, gli spazi di autonomia e le quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche, le metodologie da attivare per migliorare l'efficacia dei risultati di apprendimento degli allievi. Si delineano i modelli organizzativi per ampliare la condivisione della progettazione educativa e il raccordo tra il Piano dell'offerta formativa adottato dall'istituto e le esigenze espresse dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni.

I nuovi indirizzi degli istituti professionali, ripartiti in due ampi settori di riferimento (servizi e industria e artigianato), sono caratterizzati da un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in distinte aree di indirizzo, che possono essere

ulteriormente specificate in un numero contenuto di opzioni, con riferimento a documentate esigenze del mondo del lavoro e del territorio, nell'ambito delle quote di flessibilità indicate al comma 3, lettera a), dell' articolo in esame.

In particolare, gli spazi di flessibilità riservati agli istituti professionali corrispondono, con riferimento all'orario annuale delle lezioni, alle seguenti aliquote: entro il 25% nel primo biennio; entro il 35% nel secondo biennio; entro il 40% nell'ultimo anno.

Gli istituti professionali hanno, in questo modo, margini più ampi di autonomia per l'individuazione degli obiettivi formativi correlati alle esigenze di personalizzazione di percorsi e territoriali, per l'organizzazione della didattica, per la ricerca e la sperimentazione. Tali spazi potranno consentire loro di organizzare le aree di indirizzo in modo da realizzare, in via sussidiaria, percorsi per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, sulla base delle intese di cui dall'articolo 2, comma 3.

Il percorso quinquennale degli istituti professionali è strutturato in un primo biennio, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente alle aree di indirizzo in funzione orientativa; un secondo biennio, in cui l'area di indirizzo può articolarsi in opzioni; un quinto anno, che si conclude con l'esame di Stato.

La struttura oraria varia nel rapporto tra ore da destinare all'area di

istruzione generale ed all'area di indirizzo secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore della prima e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore della seconda.

L'articolo 6 affronta il tema della valutazione e dei titoli finali. Per quanto riguarda la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, nonché la certificazione delle competenze acquisite, si fa riferimento alla normativa vigente, ovvero all'art. 13, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'articolo 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. L'articolo 7 indica le modalità per il monitoraggio e la valutazione di sistema dei percorsi degli istituti professionali, soprattutto ai fini della loro innovazione permanente. Per questo, è prevista la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale. E' prevista l'individuazione di specifici indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti professionali sulla base delle proposte del suddetto Comitato nazionale, anche con riferimento al Quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, ogni tre anni, al Parlamento un rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli istituti professionali.

L'articolo 8 disciplina il passaggio al nuovo ordinamento. L'articolo 8

disciplina il passaggio al nuovo ordinamento, rinviando la disciplina di taluni aspetti a successivi decreti non regolamentari Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono nel nuovo ordinamento a partire dall'anno scolastico 2010-2011, secondo quanto previsto nella tabella descritta nell'Allegato D

L'articolo 9 contiene le disposizioni finali.

L'articolo 10 indica le abrogazioni delle disposizioni relative agli istituti professionali a partire dall'a.s. 2010-2011.

Gli allegati sono i seguenti:

Allegato A: Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali

Allegato B: Profili degli indirizzi degli istituti professionali del settore servizi

B1- Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

B2- Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica

B3 - Servizi socio-sanitari

B4 - Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera

B5 - Servizi commerciali

Allegato C: Profili degli indirizzi degli istituti professionali del settore industria e commercio

C1 Produzioni industriali ed artigianali

Allegato D: Tabella di confluenza degli attuali istituti professionali di

ogni tipo ed indirizzo nel nuovo ordinamento

CONSIDERATO:

L'atto normativo in esame ha natura di regolamento delegato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ("Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri").

Esso si inserisce nel quadro degli interventi urgenti predisposti dal Governo con il d.l. n. 112 del 2008 per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed appare specificamente preordinato al contenimento della spesa per il pubblico impiego (tanto da figurare all'inizio del capo II, così intitolato), oltre che ad una più generale implementazione nell'organizzazione scolastica dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, che permeano il moderno volto del sistema amministrativo.

Trattandosi di un regolamento delegato, può essere adottato per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

La materia oggetto del presente regolamento non è sottoposta a riserva di legge assoluta (arg. ex art. 33, comma 2 Cost. : "La

Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”) e rientra anche nell'organizzazione amministrativa, che è terreno di elezione per l'uso della potestà regolamentare, anche delegificante, come dimostrato dallo stesso articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 4-bis. Sotto tale profilo la previsione di un regolamento delegato risulta coerente con la riserva relativa di legge fissata dall'articolo 97, comma 1 della Costituzione, come attuata dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che demanda alla legge la sola fissazione dei principi generali sull'organizzazione amministrativa.

Il regolamento soddisfa anche il principio di legalità sostanziale, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo l'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 fissa, per la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una pluralità di criteri, i quali formano un contesto unitario e si integrano reciprocamente. Per quanto direttamente interessa il regolamento in esame, la fonte primaria indica come direttiva la “ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei diversi piani di studio e relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali”. Funge da cornice la previsione di cui al comma 6 del medesimo articolo, il quale stabilisce che dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non

inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

In secondo luogo il regolamento costituisce attuazione di un piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Si realizza, così, una sequenza di fonti (legge - atto politico di indirizzo - regolamento) in cui il potere regolamentare risulta conformato non solo dalle disposizioni di legge, ma anche da un atto intermedio, che vale a fissare le linee guida su cui l'esecutivo deve esprimersi, così riducendone la discrezionalità politica e valorizzandone il ruolo tecnico. Ciò è tanto più da apprezzarsi tenendo conto dell'ampio coinvolgimento degli organi istituzionali realizzato, attesa la partecipazione nell'elaborazione del piano programmatico del Ministro dell'economia e delle finanze, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, idonea ad esprimere un punto di vista unitario, in grado di sintetizzare le posizioni dei diversi livelli di governo della comunità. La stessa predisposizione dello schema di regolamento da parte del Ministero dell'istruzione avviene con l'intervento del Ministro

dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata, in simmetria con quanto previsto per l'adozione del piano programmatico.

Sul piano dei principi resta da verificare l'ammissibilità e i limiti dell'impiego del regolamento delegato nella materia dell'istruzione scolastica.

Il riparto delle competenze normative in materia di istruzione è definito dal nuovo articolo 117 della Cost. come segue:

- spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva di dettare le “norme generali sull'istruzione” (comma 2, lett. n);
- spetta alla potestà concorrente della Regione la materia “istruzione”, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (comma 3).

In materia, peraltro, occorre considerare anche l'articolo 117, comma 2 lett. g), che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato il settore “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”, nonché l'articolo 117, comma 2 lett. e) e l'articolo 119 Cost. per i profili di finanza pubblica investiti dalla riforma dell'organizzazione scolastica.

Lo Stato ha la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva, mentre la Regione ha la potestà regolamentare in ogni altra materia. Aderendo alla tesi prevalente in dottrina la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili i regolamenti

delegati in aree che, pur di competenza dello Stato, incrociano profili spettanti alle Regioni. Nella materia dell'istruzione, definire interamente le rispettive sfere di applicazione e il tipo di rapporto tra le "norme generali sull'istruzione" e i "principi fondamentali" in materia di "istruzione" – le prime di competenza esclusiva dello Stato ed i secondi destinati a orientare le Regioni nell'esercizio della relativa potestà concorrente – non è sempre agevole e necessario, nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche.

In queste condizioni deve prendersi atto che la scelta compiuta dal legislatore non è priva di una base formale, poiché una competenza esclusiva statale sussiste e quindi vi è la possibilità di adottare una normativa secondaria. L'esistenza nell'ambito oggettivo del regolamento di un'osmosi tra materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e materie di competenza concorrente non determina, di per sé, alcuna preclusione. D'altronde il regolamento in questione, proprio in considerazione di tale osmosi, è stato concepito dalla legge e concretamente attuato nel suo iter formativo come ispirato al principio di leale collaborazione con le autonomie locali; in ciò adeguandosi al principio formulato dalla Corte costituzionale secondo cui nel nuovo Titolo V della Carta, per valutare se una normativa statale che occupi spazi spettanti alle Regioni sia invasiva delle attribuzioni regionali o, invece, costituisca

applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, diviene elemento essenziale la previsione di forme di concertazione fra lo Stato e le Regioni interessate. Si aggiunga che la materia è caratterizzata da un forte tecnicismo, sicché non appare irragionevole l'adozione di uno strumento più duttile qual è appunto quello regolamentare.

Tali considerazioni risultano corroborate dalla sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale, la quale, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha affermato che:

- «il sistema generale dell'istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni, limitata solo dall'osservanza dei principi fondamentali fissati dallo Stato, con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta, dunque, di conciliare, da un lato, basilari esigenze di “uniformità” di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e, dall'altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l'esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell'ambito del territorio di ciascuna Regione».

- «Con riguardo, invece, alla potestà regolamentare, il legislatore ha fatto espresso riferimento ai regolamenti di delegificazione

contemplati nel comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1998. Sul punto, è bene chiarire che il sesto comma dell'art. 117 Cost., da un lato, autorizza il legislatore statale, come già sottolineato, ad esercitare la potestà regolamentare in tutte le materie di legislazione esclusiva dello Stato; dall'altro, non pone limitazioni, in linea con la sua funzione di norma di riparto delle competenze, in ordine alla tipologia di atto regolamentare emanabile. Ne consegue che risulta conforme al sistema delle fonti la previsione di regolamenti di delegificazione anche in presenza dell'ambito materiale in esame. Deve, anzi, ritenersi che le “norme generali sull'istruzione” - essendo fonti di regolazione di fattispecie relative alla struttura essenziale del sistema scolastico nazionale - si prestano a ricevere “attuazione” anche mediante l'emanazione di atti regolamentari di delegificazione, purché in concreto vengano rispettati il principio di legalità sostanziale e quello di separazione delle competenze »

- «In secondo luogo, la disposizione censurata, contenendo “norme generali regolatrici della materia”, cui fa riferimento il citato art. 117, rispetta il richiamato principio di legalità sostanziale. In particolare, a tale proposito, il legislatore - nello stabilire che, mediante lo strumento dei regolamenti di delegificazione, si debba provvedere ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, da intendersi riferito, come già rilevato, alle sole modifiche relative alle caratteristiche generali del sistema nazionale dell'istruzione - ha provveduto ad una

predeterminazione contenutistica puntuale dei «criteri» cui deve rigorosamente attenersi il Governo nell'esercizio della potestà regolamentare delegata. La chiara delimitazione dei settori di materia, dei presupposti e delle condizioni cui sono strettamente vincolati ad attenersi i regolamenti in questione consente, pertanto, di ritenere che le disposizioni risultanti dalla concorrenza delle predette fonti, nel loro combinato disposto, possono essere ascritte alla categoria delle norme generali».

Se queste sono le coordinate generali nella materia dell'istruzione, problemi specifici si pongono nel settore dell'istruzione professionale, atteso che l'art. 117 comma 3 della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di "istruzione e formazione professionale", restando allo Stato solo di fissare i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. n).

Tuttavia occorre pur sempre distinguere l'istruzione e formazione professionale, di competenza regionale, dalle norme generali in materia di istruzione, che abbracciano anche l'istruzione professionale e sono di competenza dello Stato. La dottrina maggioritaria e la Corte costituzionale sono orientate in tal senso.

E' stato infatti osservato che in considerazione dell'attuale assetto costituzionale non è possibile ritenere che la materia dell'istruzione e formazione professionale (sia che si intenda l'espressione utilizzata dal legislatore come riferita ad un unico settore, sia che la si intenda

riferita a due settori tra loro distinti seppure connessi in senso oggettivo e funzionale) sia del tutto autonoma rispetto alla materia “istruzione”, così come non è possibile ritenere che si tratti di ambiti ordinamentali integralmente separati ed autonomi e, quindi, escludere qualsivoglia interferenza fra legislatore regionale e legislatore statale. Al riguardo va in primo luogo considerato che il terzo comma dell’art. 117 Cost. fa salva l’istruzione e formazione professionale rispetto alla competenza legislativa statale concorrente relativa alla “istruzione. Se fosse mancata tale precisazione la materia “istruzione e formazione professionale” sarebbe stata integralmente compresa nell’ambito della materia “istruzione” e, quindi, soggetta al vincolo dei principi fondamentali posti o desumibili dalla legislazione statale. La formulazione dell’art. 117, comma terzo, nella parte riferita alla materia “istruzione”, ha inteso scorporare uno specifico e determinato sottosectore al fine di sottrarlo alla disciplina propria della potestà legislativa concorrente, ma ciò non esclude che la materia “istruzione e formazione professionale” manifesti elementi di collegamento con il più rientri nel più generale ambito della sfera normativa, regolamentare, amministrativa ed istituzionale che fa capo alla materia “istruzione”. Ne consegue, allora e per converso, che se la potestà legislativa regionale concernente la materia “istruzione e formazione professionale” non è soggetta di per sé ai limiti dei principi fondamentali della legislazione statale deve comunque confrontarsi con le “norme generali sull’istruzione”

dettate dallo Stato, oltre che naturalmente con tutte le competenze spettanti allo Stato sempre sulla base della Costituzione.

La Corte costituzionale ha osservato che in questo caso non si tratta della ripartizione di una medesima competenza legislativa inerente allo stesso settore ordinamentale, bensì di una “concorrenza di competenze” (sentenza n. 50 del 2005). In coerenza con siffatta impostazione la Consulta si è sforzata di enucleare dei criteri attraverso i quali stabilire l’ambito riservato a ciascuna delle competenze e a risolvere i problemi derivanti dalla compresenza (e possibile interferenza) di distinte potestà legislative. Sotto il primo profilo la Corte, chiamata a valutare la sussistenza o meno della competenza (statale ovvero regionale) ad adottare una certa normativa, ha fatto riferimento al criterio della prevalenza incentrato sulla verifica dell’appartenenza allo Stato ovvero alle Regioni del nucleo essenziale del complesso normativo sottoposto al suo vaglio (sentenza n. 370/2003). Sotto il secondo profilo la Corte ha fatto riferimento al criterio della leale collaborazione in virtù del quale in ambiti o settori caratterizzati da compresenza la normativa non può essere dettata dallo Stato ovvero dalla singola Regione “in solitudine” dovendo essere assicurata alle seconde ovvero al primo la possibilità di interagire con un non disprezzabile grado di intensità (sentenza n. 279/2005).

La Corte costituzionale si è altresì sforzata di fornire alcune indicazioni circa il possibile contenuto precettivo delle “norme

generali sull'istruzione" e delle norme regionali attinenti alla "istruzione" e alla "istruzione e formazione professionale", per un verso procedendo a delimitare in negativo l'ambito della potestà legislativa esclusiva delle Regioni e, per altro verso, intervenendo a ripartire l'ambito della potestà legislativa con lo Stato.

Per quanto concerne la delimitazione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni anzitutto è stata esclusa (in particolare la sentenza n. 13/2004) ogni interpretazione del nuovo art. 117 tesa a una riduzione della potestà legislativa di cui le Regioni erano titolari prima della riforma del titolo V e dell'entrata in vigore del nuovo testo della menzionata norma. Ciò significa che, essendo state le Regioni già titolari della potestà legislativa in materia di "istruzione artigiana e professionale", per effetto della nuova formulazione dell'art. 117 non possono aver subito alcuna riduzione della potestà legislativa in materia di formazione professionale. Poi si è affermato (sentenza n. 213/2009) che «In materia di istruzione e formazione professionale, la Costituzione (art. 117) ripartisce nel seguente modo la potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni: spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa relativa alle norme generali sull'istruzione; spetta a Stato e Regioni, in via concorrente, la potestà legislativa sull'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; spetta alle Regioni, in via residuale, la potestà legislativa concernente la formazione professionale». In particolare, ad avviso della Corte, la disciplina degli esami di Stato per l'accesso agli studi

universitari ed all'alta formazione ricade nella materia dell'istruzione, in quanto conclude il percorso di istruzione secondaria superiore ed avvia gli studi di istruzione superiore. Inoltre, essa fa parte dei principi della materia dell'istruzione perché è un elemento di quella struttura essenziale del relativo sistema nazionale che non può essere oggetto di normazione differenziata su base territoriale e deve essere regolata in modo unitario sull'intero territorio della Repubblica. Il sistema della formazione professionale e quello dell'istruzione costituiscono parti distinte del sistema nazionale di istruzione. Già l'art. 141 del decreto legislativo n. 112 del 1998 aveva incluso nell'ambito di competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale soltanto "la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore";

L'art. 13, comma terzo, della legge n. 40 del 2007 – come tra breve si vedrà – ha riportato gli istituti professionali nel sistema dell'istruzione secondaria. Il presente regolamento costituisce attuazione del solo art. 64, comma quarto, lett. b), ma anche di tale ultima disposizione, certamente ascrivibile tra le "norme generali in tema d'istruzione", come dimostrato anche dalla circostanza che essa incide sul decreto legislativo n. 226 del 2005, cui è stata riconosciuta la predetta natura.

Ciò posto in termini astratti, il compito della Sezione è di verificare

se le singole disposizioni del regolamento siano rispettose di tali principi sulle fonti e dei criteri desumibili dalla delega, nonché siano compatibili con il sistema legislativo dell'istruzione professionale.

Occorre, dunque, preliminarmente definire quest'ultimo.

Con la legge 28 marzo 2003, n. 53, anche alla luce dei mutamenti intervenuti con la modifica del titolo V della Costituzione e la nuova distribuzione dei poteri in materia di istruzione e formazione tra Stato e Regioni conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata conferita al Governo la delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il Governo ha esercitato la delega con l'emanazione di appositi decreti legislativi concernenti i diversi settori di intervento, decreti legislativi che, anch'essi, hanno subito nel tempo modifiche, abrogazioni, sospensioni di esecutività.

Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione e formazione è stato emanato il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che ha inteso rivisitare il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione poggiandolo sulle due gambe del sistema dei licei e del sistema di istruzione e formazione professionale. Detto decreto prevedeva la confluenza degli istituti professionali nei licei, come già per gli istituti tecnici.

L'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, ha ripristinato l'istruzione tecnico-

professionale, articolata negli istituti tecnici e negli istituti professionali di cui all'articolo 191, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di titoli di studio quinquennali, caratterizzata da una forte area di istruzione generale comune ai due ordini di studi e da indirizzi ampi e flessibili. Il comma 8-bis, lettera a) di detto articolo ha novellato l'art. 1 del decreto legislativo n. 226/05, riconfigurando l'assetto del secondo ciclo, che risulta ora articolato nell'istruzione secondaria superiore, costituita dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali e nel sistema di istruzione e formazione professionale. L'art. 13, commi 1-bis e 1-ter della legge 2 aprile 2007, n. 40 prevede l'emanazione di regolamenti ministeriali per realizzare la riforma del sistema dell'istruzione tecnica e professionale, regolamenti mai adottati.

L'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ribadisce l'esigenza di procedere a una definitiva razionalizzare dei percorsi scolastici vigenti nell'ambito di un complessivo processo di revisione e sistematizzazione degli ordinamenti (suffragata dalle testi espresse nel "Quaderno bianco sulla scuola"), con esplicito riferimento proprio agli istituti tecnici e degli istituti professionali. Attraverso l'articolo 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la revisione dell'istruzione secondaria superiore viene definitivamente fissata "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011".

Ad avviso dell'Amministrazione nel regolamento in esame è confluita anche la materia oggetto dei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 13, commi 1-bis e 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40.

E' condivisibile l'affermazione, contenuta nella relazione illustrativa, che lo schema di regolamento si colloca nel vigente quadro di riferimento, rispondendo alle seguenti esigenze:

- riaffermare l'identità degli istituti professionali- all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, che nel contempo valorizzi il "capitale sociale" accumulato dagli istituti professionali nella loro pluridecennale esperienza e assuma gradualmente una configurazione in grado di rispondere in maniera flessibile alla richiesta di competenze sempre più avanzate connesse a precisi ambiti settoriali aventi rilevanza nazionale;
- fare acquisire ai giovani, attraverso una solida base di istruzione generale e di cultura professionale i saperi e le competenze necessarie per assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica;
- dare risposte chiare ai giovani e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l'inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione;
- configurare un quadro ordinamentale che superi la sovrapposizione con i percorsi degli istituti tecnici;

- raccordarsi organicamente con il sistema di istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni;
- rendere più efficienti i servizi di istruzione e più efficace l'utilizzo delle risorse, coniugando qualità e risparmio.

La previsione di un numero contenuto di settori ed indirizzi, la declinazione delle materie di insegnamento riferite a risultati di apprendimento articolati in competenze, attività e conoscenze, la previsione di maggiori spazi di flessibilità nel quadro di criteri generali definiti a livello nazionale sono espressione di un modello didattico - organizzativo che intende superare l'attuale frammentazione dei percorsi ed offrire strumenti alle istituzioni scolastiche per una gestione efficiente ed efficace delle risorse loro assegnate. Non si tratta, quindi, di un riordino finalizzato unicamente al contenimento della spesa.

In concreto il regolamento si presenta coerente con il quadro legislativo generale sull'istruzione e con l'ordine costituzionale delle competenze normative.

Con riferimento alle competenze regionali, occorre premettere che nella potestà esclusiva delle Regioni rientrano i percorsi di istruzione e formazione professionale che si riferiscono a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le Parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il

Ministro del Lavoro e delle Politiche secondo i livelli essenziali indicati nel Capo III del decreto legislativo n. 226/05 e, in particolare, all'articolo 18. Tali figure possono essere articolate dalle Regioni in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio. Coloro che conseguono titoli e qualifiche a conclusione dei predetti percorsi di durata almeno quadriennale possono accedere all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dopo aver superato l'esame di Stato, previa frequenza di un apposito corso annuale ai sensi dell'articolo 15, comma 6 del citato decreto legislativo.

Invece lo schema di regolamento disciplina gli ordinamenti e l'organizzazione degli istituti professionali quale articolazione del sistema di istruzione secondaria di secondo grado, finalizzata istituzionalmente al rilascio di diplomi di istruzione a conclusione di percorsi quinquennali, che consentono l'accesso diretto all'università. Essi si configurano, più in generale, come un'articolazione dell'istruzione tecnico-professionale.

Ai fini del rispetto delle competenze regionali, pertanto, il regolamento consente il rilascio di qualifiche triennali o diplomi professionali da parte di tali istituti solo in regime di sussidiarietà (art. 2, comma 3). Questa possibilità è prevista dalla legge 40/07. Non possono quindi determinarsi sovrapposizioni tra il sistema secondo le indicazioni contenute nelle linee guida da adottare ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies scolastico e il sistema di istruzione e

formazione professionale, anche in considerazione della competenza esclusiva delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa. Inoltre, sono previste specifiche intese tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e singole Regioni, al fine di realizzare un'offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (art. 8, comma 2).

In sintesi:

- i percorsi degli istituti professionali costituiscono un'articolazione della scuola secondaria superiore che comprende i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali; questi ultimi fanno parte dell'istruzione tecnico e professionale, caratterizzata da due distinti assi culturali relativi rispettivamente alle filiere tecnologiche ed alle filiere produttive. I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con titoli di studio;
- i percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale si concludono con qualifiche di durata triennale e con diplomi di durata quadriennale. Tali percorsi si realizzano nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05.

La Sezione ha invitato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad approfondire la questione relativa alla conformità del testo alla delega.

La norma di delega concerne espressamente la sola “ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei diversi piani di studio e relativi quadri orari”. Il piano programmatico prescrive che: “I piani di studio relativi agli istituti tecnici e professionali di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, saranno anch’essi riveduti al fine di pervenire ad una ulteriore razionalizzazione e semplificazione. Per quanto riguarda l’istruzione tecnica, se ne definiranno gli indirizzi in un numero contenuto e adottando un carico orario annuale obbligatorio delle lezioni non superiore a 32 ore settimanali. Per i citati ordini di studio le suddette operazioni dovranno essere raccordate con i tempi previsti per la effettuazione delle iscrizioni e la determinazione degli organici. Per l’istruzione professionale si opererà nel senso che gli indirizzi aventi una sostanziale corrispondenza con quelli dell’istruzione tecnica, confluiscono in quest’ultima, evitando duplicazioni di percorsi e di carichi orari e conseguente disorientamento dell’utenza. Si riorganizzeranno i rimanenti indirizzi di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, in un numero ristretto di tipologie che abbiano rilevanza nazionale, con un carico di orario settimanale non superiore a quello degli istituti tecnici. Si provvederà, inoltre, all’elaborazione delle linee guida di cui all’art. 13, comma 1 quinquies, della legge n. 40/2007, con le quali saranno definiti i criteri atti a consentire, in regime di transitorietà e sussidiarietà, la

prosecuzione dei percorsi di durata triennale degli istituti professionali finalizzati al rilascio di qualifiche professionali nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Il testo del regolamento in visione, pur apparendo più contenuto di quello relativo ai licei, presenta comunque un impatto significativo sull'ordinamento dell'istruzione professionale, che nelle relazione di accompagnamento e nello stesso preambolo sembra legarsi anche ai criteri di cui all'articolo 13, commi 1-bis e 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40.

Tuttavia, la formulazione del preambolo (secondo cui “la materia oggetto dei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007 rientra in quella più ampia oggetto dei regolamenti governativi di cui all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) non risulta appropriata, indicando un assorbimento dei criteri, piuttosto che il loro utilizzo, per specificare quelli abbastanza generici contenuti nell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Inoltre si è posto il problema della corrispondenza del testo dello schema di regolamento ai criteri enunciati con riferimento ai regolamenti ministeriali previsti dal predetto art. 13 del decreto legge n. 7 del 2007.

Su tali questioni il Ministero ha fornito sufficienti chiarimenti, dichiarandosi disponibile a modificare la formulazione del preambolo. La Sezione, al riguardo, ritiene che la soluzione migliore sia quella dell'eliminazione del "Considerato" sopra citato, che è superfluo, una volta che l'articolo 13 del decreto legge n. 7 del 2007 sia stato già richiamato nel "Visto".

Per quanto attiene all'ampiezza dell'intervento di delegificazione, che tocca i profili ordinamentali e didattici, valgono le considerazioni già svolte per i licei, atteso che la norma di delega si riferisce "in particolare" agli istituti tecnici e professionali, per cui se l'intervento riformatore è ammissibile per i licei, lo è a maggior ragione per gli istituti tecnici e professionali.

Ciò posto in termini generali, con riferimento alle singole disposizioni la Sezione si sofferma sui punti che non ritiene superati o assorbiti dalla risposta del Ministero.

L'articolo 1 stabilisce che "Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti professionali in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico", ma poi, contraddittoriamente, l'articolo 9, comma 2 prevede che "All'attuazione del presente regolamento si

provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Ne consegue che il piano programmatico viene richiamato a monte ed a valle, mentre – assumendo che il regolamento costituisca la sua attuazione – la precisazione che lo stesso debba essere attuato in coerenza con il piano programmatico è inutile se non dannosa.

E' quindi condivisibile la riformulazione suggerita dal Ministero del comma 1 dell'art. 16, per la quale "All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

L'art. 5, comma 3 prevede che le istituzioni scolastiche costituiscano dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa (lett. b), nonché un comitato scientifico, con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità (lett. c). La disposizione suscita perplessità sia con riguardo al rispetto della riserva di legge in materia di organizzazione (con particolare riguardo alla materia dei collegi),

essendo estranea all'ambito della delega, sia con riguardo al rispetto dell'autonomia scolastica, apparendo più coerente con l'obiettivo di realizzare l'autonomia lasciare alle istituzioni scolastiche la scelta in ordine all'opportunità di istituire tali organi nello specifico contesto in cui operano. I chiarimenti forniti non appaiono sufficienti a superare tali perplessità con riguardo all'istituzione del Comitato scientifico.

L'art. 7, comma 1 stabilisce che, al fine di un costante monitoraggio sugli istituti professionali anche preordinato alla loro innovazione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, costituito con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del quale fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'università e della ricerca nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della gioventù. Il Comitato si articola in commissioni di settore e si avvale anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI). Ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo

dovuti. Il Ministero dell'istruzione non ha chiarito né la compatibilità di tale previsione con l'oggetto della delega, né la sua rispondenza alle esigenze di semplificazione enunciate in detta delega, ribadendo invece la necessità dell'opera di monitoraggio e valutazione, che non era in discussione. Tuttavia il silenzio relativo all'istituzione del Comitato nazionale per l'istruzione liceale parrebbe intendere una rinuncia a tale proposito. L'art. 8, comma 2 demanda a un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, la definizione di aspetti che attuano e completano le disposizioni contenute nello schema di regolamento in esame, quali:

- a) le indicazioni nazionali riguardanti le competenze, le abilità e le conoscenze relative ai risultati di apprendimento di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, con riferimento agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C);
- b) gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), in un numero contenuto di opzioni, inclusi in un apposito elenco nazionale;
- c) la rideterminazione dei quadri orario, comprensiva delle ore di presenza degli insegnanti tecnico-pratici, relativi alle classi successive alla prima funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, nei

limiti dell'orario complessivo annuale delle lezioni di cui all'articolo 1, comma 2;

d) la sostituzione, limitatamente ai percorsi surrogatori realizzati in assenza di specifiche intese con le Regioni, dell'area di professionalizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, con complessive 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro nelle quarte e quinte classi funzionanti sino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al presente regolamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

L'art. 8, comma 3 demanda a decreti di natura non regolamentare, egualmente adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di definire:

a) le classi di concorso del personale docente, ivi compreso quello da destinare all'ufficio tecnico, e l'articolazione delle cattedre per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C);

c) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici, in relazione alle proposte formulate del Comitato di cui all'articolo 7, comma 1, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.


In entrambi casi la natura dell'oggetto di disciplina suggerisce l'utilizzo di atti aventi forza normativa, sicché appare opportuno eliminare dal testo delle due disposizioni l'inciso "di natura non regolamentare".

La Sezione prende atto che il Ministero ha raccolto tale suggerimento.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Massimiliano Meli

